



# COMUNE DI NUVOLERA

Provincia di Brescia

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24/04/2024

**OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.  
ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno 2024 il giorno ventiquattro del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	AGNELLI ANDREA	Sindaco
X	AGNELLI DIEGO	Consigliere
X	DIONI STEFANO	Consigliere
X	ROSSINI BEATRICE	Consigliere
X	FRANZONI ALBINO	Consigliere
X	BENUZZI CIPRIANO	Consigliere
X	ALBINI DIEGO	Consigliere
X	MANESSI CRISTIANA	Consigliere
X	BIANCO SPERONI NICOLA	Consigliere
X	MAIFRENI ELVIRA	Consigliere
X	MARANGONI SIMONE	Consigliere
X	PERUGINI ROMOLO	Consigliere
	BICELLI ALBA ROSA	Consigliere

Totale presenti: 12

Totale assenti: 1

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott. Andrea Agnelli, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco dottor Andrea Agnelli e uditi gli interventi così come si sono susseguiti e che saranno riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che sarà allegata quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione di approvazione della lettura verbali seduta precedente, afferente alla seduta odierna;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *“...”... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;*
- **il comma 654-bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).”;*

- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.”*;
- **il comma 658** ai sensi del quale *“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.”*.

**RICHIAMATI:**

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*.

**PREMESSO, altresì, CHE:**

- il comma 683, dell'art. 1 della legge 147/2013 e s.m.i. stabilisce che *“...Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n. 228 del 30/12/2021 convertito con modifiche dalla legge n. 15/2022 prevede che: *“A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione n. 363/2021 di ARERA con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la determinazione ARERA n. 2/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022 *“regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* e l'allegato A *“Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti - TQRIF”*;
- la deliberazione ARERA n. 386 del 3 agosto 2023 di istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 3 agosto 2023 aggiornamento biennale 2024/2025 del metodo tariffario MTR-2;

- la determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.

*CONSIDERATO CHE:*

- l'applicazione della TARI deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata legge n. 147/2013 e s.m.i.;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- il nuovo metodo MTR-2 e il suo aggiornamento, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio.

*CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...";*

*RICHIAMATE:*

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 22.07.2020 con la quale è stato approvato il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI);
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 30.06.2021 con la quale sono state approvate MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI);
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 23.12.2022 con la quale sono state approvate MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI);
- il Titolo IV del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Riduzioni ed Agevolazioni - precisando che tali agevolazioni, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 25.05.2022 avente ad oggetto: "Determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica di cui all'art. 3.1 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato da Arera con Deliberazione 15/2022/R/RIF";
- la deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 24.04.2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per gli anni 2024-2025 in conformità alle deliberazioni Arera, all'interno del quale si evince che le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita per l'anno 2024, assommano a € 629.400,00.

*DATO ATTO CHE* l'approvazione del suddetto aggiornamento al Piano economico finanziario (PEF) costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) e per tale ragione si richiama integralmente la deliberazione di Consiglio comunale che lo approva e i relativi allegati;

*TENUTO CONTO CHE* i costi inseriti nel PIANO ECONOMICO FINANZIARIO sopra richiamato tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

*DATO ATTO, altresì, CHE* la tariffa relativa alla copertura dei costi dei servizi di gestione rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in

relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti applicati (Ka, Kb, Kc, Kd), della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, di cui al prospetto allegato sotto la lettera A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano economico finanziario succitato tra utenze domestiche e non domestiche in base ai dati sull'effettiva produttività dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

- 61,5% a carico delle utenze domestiche;
- 38,5 % a carico delle utenze non domestiche.

PRECISATO CHE in attuazione della deliberazione ARERA n. 386 del 3 agosto 2023 di "istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" dal 2024 nella bollettazione TARI verranno introdotte le componenti perequative stabilite da ARERA;

RITENUTO pertanto di determinare gli importi ed i quantitativi stabiliti di seguito riportati:

- il conferimento di quantità di rifiuti indifferenziato eccedente rispetto ai limiti di cui al punto 1. del dispositivo comporterà il pagamento di un importo aggiuntivo alla quota variabile base della tariffa, pari ad € 0,05 al litro;
- per la realizzazione del **CICLO COMPLETO DI RACCOLTA E DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI** l'Amministrazione comunale proseguirà nella fornitura agli utenti, oltre che dei quantitativi di sacchetti per il conferimento dei rifiuti, in relazione alle loro diverse tipologie, anche di appositi contenitori per la raccolta del verde e per la realizzazione del compostaggio domestico alle condizioni riportate in calce:

a) **Dotazione annuale Sacchetti per la raccolta dei rifiuti - organico - plastica - tessili sanitari:**

TIPOLOGIA RIFIUTO	SACCHI	COSTO A CARICO DEGLI UTENTI PER FORNITURE AGGIUNTIVE
Organico	- n. 200 Sacchi per le utenze domestiche; - nessun limite per utenze non domestiche;	- Ulteriori sacchi: 1,50 € A confezione Da 25 pezzi;
Plastica	- n. 70 Sacchi da 110 Lit. (gialli) per le utenze domestiche; - nessun limite per utenze non domestiche	- Ulteriori sacchi: 1,50 € A confezione Da 10 pezzi;
Tessili sanitari bambini e adulti	- Sacchi viola (solo nel caso di attivazione del servizio raccolta dedicato ai bambini di età inferiore ai 3 anni e per adulti);	- Non viene addebitato alcun costo aggiuntivo;

**b) Bidoni per la raccolta del verde:**

Contenitori forniti dall'Amministrazione comunale all'utente sulla base di apposita richiesta al costo indicato nella tabella sotto riportata:

TIPOLOGIA DEL BIDONE	COSTO POSTO A CARICO DELL'UTENTE PER L'ACQUISTO/SOSTITUZIONE
Bidone da 240 litri	€ 35,00

**c) Contenitori per il servizio di compostaggio domestico:**

Contenitori forniti dall'Amministrazione comunale all'utente sulla base di apposita richiesta al costo indicato nella tabella sotto riportata:

TIPOLOGIA DEL COMPOSTER	COSTO POSTO A CARICO DELL'UTENTE PER L'ACQUISTO
Composter da 310 litri	€ 38,00

**d) Sacchetti per la raccolta dei rifiuti - carta**

SACCHI IN CARTA DA 50 LITRI	COSTO POSTO A CARICO DELL'UTENTE PER L'ACQUISTO € 2,00 (A MAZZETTA DA 10 SACCHI)
-----------------------------	--

*RITENUTO*, altresì, di determinare che, laddove i **CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA** rientranti nella tipologia di fornitura gratuita all'utenza, **non** vengano **restituiti all'Ufficio Unico intercomunale Cave ed Ecologia**, in sede di chiusura delle utenze TARI, saranno addebitati ai contribuenti i seguenti costi per il mancato reso:

VALORE CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI	
TIPOLOGIA	VALORE
CONTENITORE AREATO 10 LITRI	€ 3,00
CONTENITORE 25 LITRI	€ 5,00
CONTENITORE 35/40 LITRI	€ 6,00
CONTENITORE 50 LITRI	€ 17,00
CARRELLATO 120 LITRI	€ 25,00
CARRELLATO 240 LITRI	€ 35,00
CARRELLATO 360 LITRI	€ 57,00
CARRELLATO 660 LITRI	€ 180,00
CASSONETTO 1.100 LITRI	€ 200,00

***RICHIAMATI:***

- l'art. 13, commi 15, 15bis e 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
- l'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune regole

che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi.

*RILEVATO*, pertanto, *CHE* allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, con trasmissione esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

*ATTESO CHE* il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021;

*ATTESO CHE* la risoluzione MEF del 21 settembre 2021 n. 7/DF ha chiarito quale sia la decorrenza dell'obbligo di utilizzo del formato elettronico come indicato dal citato decreto interministeriale del 20/07/2021, ovverosia, a decorrere dall'anno d'imposta 2022;

*VISTI*:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".
- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017.

*RICHIAMATI* altresì:

- il "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI" di cui all'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato e integrato con deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 23.12.2022;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI".

*ATTESO CHE* l'articolo 42, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 attribuisce al Consiglio la competenza in materia di approvazione delle tariffe;

*ACQUISITO* il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Ufficio unico intercomunale - Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - Servizi tributari, dott.ssa Elisabetta Bonera, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

*ACQUISITO* il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Ufficio unico intercomunale - Mazzano Nuvolera e Nuvolento - Servizi Economico - Finanziari, dott. Enrico Andrea Onofrio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e degli artt. 56 e 57 del regolamento di contabilità;

*CON VOTI* favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano, da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

1. DI DETERMINARE, per l'anno 2024, la quantità di produzione di rifiuto indifferenziato, compresa nella tariffa, assegnata alle "**UTENZE DOMESTICHE**" e alle "**UTENZE NON DOMESTICHE**" come di seguito riportato:

### UTENZE DOMESTICHE:

Utenza domestica	Anno 2024 - litri svuotamenti garantiti	
	Litri Svuotamenti (contenitore 50 litri)	Litri Svuotamenti (contenitore 120 litri)
Componenti 1	600	600
Componenti 2	700	720
Componenti 3	1100	1080
Componenti 4		1320
Componenti 5		1440
Componenti >5		1560

### UTENZE NON DOMESTICHE:

Codice	Utenze non Domestiche / Descrizione Attività	KI indifferenziato [l/(m <sup>2</sup> *a)] Anno 2024
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,04
02	Campeggi, distributori carburanti	7,86
03	Stabilimenti balneari	non deliberato
04	Autosaloni, esposizioni	4,26
05	Alberghi con ristorante	13,12
06	Alberghi senza ristorante	8,99
07	Case di cura e di riposo	9,83
08	Uffici, agenzie, studi professionali	11,16
09	Banche e istituti di credito	5,74
10	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	10,94
11	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	14,94
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	7,08
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,06
14	Attività industriali con capannoni di produzione	non deliberato
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,05
16	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	47,60
17	Bar, caffè, pasticceria	35,78
18	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	17,32
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	15,11
20	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie	59,66
21	Discoteche, night club	16,14

$$\text{KI indifferenziato [l/(m2*a)]} = (\text{kd} \cdot 4) \cdot 30 / 100$$

1 kg=4 litri

2. *DI DARE ATTO CHE* per le utenze non domestiche la quantità di produzione di rifiuto indifferenziato, compresa nella tariffa, è determinata applicando il 30% del parametro Kd applicato (coefficiente di produzione in kg/m2 anno) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
3. *DI APPROVARE* per l'anno 2024 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come da prospetto allegato sotto la lettera A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. *DI DETERMINARE CHE*, per l'anno 2024, ogni utenza domestica possa usufruire del ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti presso il proprio domicilio per un massimo di tre volte; dal quarto conferimento annuo il servizio sarà a pagamento, con addebito automatico di € 45,00, nel rispetto di quanto deliberato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nell'ambito della disciplina della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
5. *DI DETERMINARE* gli importi ed i quantitativi che di seguenti vengo riportati:
  - il conferimento di quantità di rifiuti indifferenziato eccedente rispetto ai limiti di cui al punto 1. del deliberato comporterà il pagamento di un importo aggiuntivo alla quota variabile base della tariffa, pari ad € 0,05 al litro;
  - per la realizzazione del **CICLO COMPLETO DI RACCOLTA E DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI** l'Amministrazione Comunale proseguirà nella fornitura agli utenti, oltre che dei prescritti quantitativi di sacchetti per il conferimento dei rifiuti, in relazione alle loro diverse tipologie, anche di appositi contenitori per la raccolta del verde e per la realizzazione del compostaggio domestico alle condizioni riportate in calce:

**a) Dotazione annuale Sacchetti per la raccolta dei rifiuti - organico - plastica - tessili sanitari:**

Tipologia rifiuto	Sacchi	Costo a carico degli utenti per forniture aggiuntive
Organico	- n. 200 Sacchi per le utenze domestiche; - nessun limite per utenze non domestiche;	- Ulteriori sacchi: 1,50 € A confezione Da 25 pezzi;
Plastica	- n. 70 Sacchi da 110 Lit. (gialli) per le utenze domestiche; - nessun limite per utenze non domestiche	- Ulteriori sacchi: 1,50 € A confezione Da 10 pezzi;
Tessili sanitari bambini e adulti	- Sacchi viola (solo nel caso di attivazione del servizio raccolta dedicato ai bambini di età inferiore ai 3 anni e per adulti);	- Non viene addebitato alcun costo aggiuntivo;

**b) Bidoni per la raccolta del verde:**

Contenitori forniti dall'Amministrazione comunale all'utente sulla base di apposita richiesta al costo indicato nella tabella sotto riportata:

TIPOLOGIA DEL BIDONE	COSTO POSTO A CARICO DELL'UTENTE PER L'ACQUISTO/SOSTITUZIONE
Bidone da 240 litri	€ 35,00

**c) Contenitori per il servizio di compostaggio domestico:**

Contenitori forniti dall'Amministrazione comunale all'utente sulla base di apposita richiesta al costo indicato nella tabella sotto riportata:

TIPOLOGIA DEL COMPOSTER	COSTO POSTO A CARICO DELL'UTENTE PER L'ACQUISTO
Composter da 310 litri	€ 38,00

**d) Sacchetti per la raccolta dei rifiuti - carta**

Sacchi in carta da 50 litri	Costo posto a carico dell'Utente per l'acquisto € 2,00 a mazzetta da 10 sacchi
-----------------------------	--

6. *DI DETERMINARE*, per l'anno 2024, in relazione all'addebito automatico da porsi a carico degli utenti in presenza della mancata restituzione dei contenitori per la raccolta differenziata, rientranti nella tipologia del comodato d'uso gratuito all'utenza, all'Ufficio Comunale Ecologia ed Ambiente, in sede di chiusura delle utenze TARI, i seguenti costi:

VALORE CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI	
TIPOLOGIA	VALORE
CONTENITORE AREATO 10 LITRI	€ 3,00
CONTENITORE 25 LITRI	€ 5,00
CONTENITORE 35/40 LITRI	€ 6,00
CONTENITORE 50 LITRI	€ 17,00
CARRELLATO 120 LITRI	€ 25,00
CARRELLATO 240 LITRI	€ 35,00
CARRELLATO 360 LITRI	€ 57,00
CARRELLATO 660 LITRI	€ 180,00
CASSONETTO 1.100 LITRI	€ 200,00

7. *DI DETERMINARE*, altresì, *CHE* i litri di rifiuti indifferenziati conferiti presso l'isola ecologica (1 kg. = 4 litri) saranno sommati a quelli registrati con gli svuotamenti del contenitore con il servizio porta a porta, mantenendo invariato i limiti di cui al punto 1.
8. *DI PRECISARE*, altresì, *CHE* in attuazione della deliberazione ARERA n. 386 del 3 agosto 2023 "di istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" dal 2024 nella bollettazione TARI verranno introdotte le componenti perequative stabilite da ARERA.

9. *DI CONFERMARE* le agevolazioni previste dal Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, in particolare, quelle di cui al titolo IV del regolamento finanziate dal bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa.
10. *DI DARE ATTO CHE* l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%.
11. *DI DARE ATTO CHE* la Responsabile dell'Ufficio Unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento- Servizi Tributarî, Dott.ssa Elisabetta Bonera, è responsabile del procedimento e che la stessa ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
12. *DI PUBBLICARE* la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Provvedimenti", sottosezione di secondo livello "Provvedimenti organi indirizzo - politico".
13. *DI INSERIRE* copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio previsto dal comma 15 ter del medesimo articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel formato elettronico richiamato in premessa.
14. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71.

*INOLTRE*, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento finalizzato alla determinazione delle tariffe anno 2024 per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*RICHIAMATO* l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

*CON VOTI* favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano, da n. 12 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Dott. Andrea Agnelli

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro